

GESTIONE D'IMPRESA

di STEFANO NATALI

Capitale immune dalle perdite in periodo Covid

Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020 confermata anche da Assonime e Consiglio Notarile di Milano.

L'**art. 6 D.L. 23/2020** (Decreto Liquidità), nella sua versione originaria, aveva previsto la facoltà di disapplicare le disposizioni di cui agli artt. 2446, 2447, 2482- *bis* e 2482- *ter* C.C., nonché la causa di scioglimento prevista dagli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545- *duodecies* C.C. In parole semplici, nessun obbligo di ricapitalizzazione per le perdite che si sono verificate entro il 31.12.2020, nel chiaro intento di favorire le imprese in difficoltà durante il periodo Covid.

L'**art. 1, c. 266 L. 178/2020** (legge di Bilancio 2021), tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria, ha sostituito il citato art. 6, facendo adesso esplicito riferimento alle **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020**, in luogo del previgente testo normativo che richiamava le " *fattispecie* " verificatesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31.12.2020 (in sostanza, dal 9.04.2020 al 31.12.2020). La modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021 prevede che, in relazione a tali perdite, i provvedimenti previsti dalle richiamate norme del Codice Civile potranno essere **adottati entro il 5° esercizio successivo**.

Sarà quindi l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio a dover assumere gli opportuni provvedimenti. Viene altresì prevista la necessità di separata indicazione in nota integrativa delle perdite interessate dalla norma.

Il tenore letterale della legge, nella parte in cui fa riferimento alle perdite " *emerse* " nell'esercizio in corso al 31.12.2020, potrebbe indurre a ritenere comprese nel novero dell'agevolazione le sole perdite dell'esercizio 2020, ma ciò sembrerebbe contrario alla *ratio legis*. Sono intervenuti, con autorevole e condivisibile interpretazione, sia

Assonime (**circolare 25.02.2021, n. 3**) che il **Consiglio Notarile di Milano** (**Massima n. 196**). A queste posizioni si contrappone la risposta del **MISE** indirizzata alle Camere di Commercio (**prot. 26890 del 29.01.2021**). Le prime 2 tesi tendono ad avvalorare l'interpretazione secondo cui, in chiara sintonia con gli obiettivi perseguiti dal legislatore, la facoltà di differimento dei provvedimenti di copertura o ricapitalizzazione al 5° esercizio successivo si dovrebbe riferire **a tutte le perdite esistenti nei bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2020** (o al 30.06.2021 per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare). In sostanza, tutte le perdite emerse in periodo di emergenza Covid-19, anche se non legate strettamente all'emergenza stessa, sfuggono alla riduzione obbligatoria del capitale. Le perdite che invece si verificheranno dopo il 31.12.2020 saranno soggette alle regole ordinarie, anche se Assonime ritiene che a loro volta dovrebbero avere un percorso preferenziale, ma allo stato attuale non pare che l'attuale testo normativo consenta questa possibilità.

Di tutt'altro avviso è il **MISE** che, in relazione a un quesito della Camera di Commercio della Romagna, sembra **escludere che la disposizione possa riguardare perdite relative a esercizi antecedenti al 2020** (ad esempio, esercizio 2019) ma solo le perdite emerse nell'esercizio 2020. Quindi, un'interpretazione fortemente restrittiva, limitata a una lettura asettica della norma, ma che ha un po' il sapore, mi si consenta il termine, del burocrate.

REVISORI & SINDACI

Il trimestrale per le procedure di revisione contabile e il controllo legale dei conti

**Abbonati subito**